



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-376/16 P

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
contro
European Dynamics Lussemburgo SA e a.

«Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi esterni per la gestione di programmi e progetti nonché per la consulenza tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione – Procedura a cascata – Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea – Articolo 76 e articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Divieto di statuire ultra petita – Ponderazione dei sottocriteri nell'ambito dei criteri di aggiudicazione – Errori manifesti di valutazione – Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 – Articolo 100, paragrafo 2 – Decisione di rigetto dell'offerta – Difetto di motivazione – Perdita di un'opportunità – Responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea – Domanda di risarcimento»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 maggio 2018

1. *Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell'Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all'ambito della controversia definito dalle parti – Incompetenza a statuire su un motivo a cui una parte ha rinunciato durante il procedimento*

(Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84, § 1; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 93 e 94; regolamento della Commissione n. 2342/2002, come modificato dal regolamento n. 478/2007, artt. 133 bis e 134 ter)

2. *Appalti pubblici dell'Unione europea – Gara d'appalto – Aggiudicazione degli appalti – Esclusione degli offerenti – Obbligo di esame d'ufficio da parte del giudice dell'Unione dell'esistenza di una violazione delle norme in materia di esclusione – Insussistenza*

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 93 e 94)

3. *Ricorso di annullamento – Motivi d'impugnazione – Ricorso contro una decisione di rigetto di un'offerta nell'ambito dell'attribuzione di un appalto pubblico da parte di un'istituzione dell'Unione – Motivo vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dall'amministrazione aggiudicatrice – Onere della prova – Obbligo per il giudice dell'Unione di verificare l'incidenza sulla decisione impugnata degli errori dedotti senza alcuna prova a sostegno – Insussistenza*

(Art. 263 TFUE)

4. *Ricorso di annullamento – Motivi d'impugnazione – Errore manifesto di valutazione – Errore privo di influenza determinante quanto all'esito – Motivo inoperante*

(Art. 263 TFUE)

5. *Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un'offerta nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di fornire un'analisi comparativa minuziosa dell'offerta prescelta e di quella dell'offerente escluso – Insussistenza – Obbligo di comunicare la relazione del comitato di valutazione – Insussistenza*

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3)

6. *Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un'offerta nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Utilizzo, nel calcolo del punteggio degli offerenti, di una formula che consente una detrazione di punti per taluni sottocriteri di aggiudicazione e la loro attribuzione alle offerte di altri offerenti – Assenza di spiegazioni da parte dell'amministrazione aggiudicatrice circa la correlazione tra le valutazioni negative di un'offerta e le detrazioni di punti effettuate – Inammissibilità*

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2)

7. *Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova*

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1. Dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell'Unione, segnatamente dall'articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia nonché dell'articolo 76 e dall'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che, in linea di principio, la controversia è determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell'Unione non può statuire ultra petita.

Deve, pertanto, essere annullata una decisione del Tribunale che constata che un'agenzia dell'Unione è palesemente venuta meno al proprio obbligo di diligenza nel verificare se ricorresse, in particolare, la causa di esclusione di un offerente di un appalto pubblico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e agli articoli 133 bis e 134 ter del regolamento n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento n. 1605/2002, dal momento che la ricorrente aveva rinunciato al suo argomento a tale riguardo in occasione dell'udienza dinanzi al Tribunale. Orbene, in tali condizioni, il Tribunale non era più competente a statuire sull'eventuale violazione degli articoli 93 e 94 del regolamento n. 1605/2002.

(v. punti 33, 34)

2. Se, certamente, le disposizioni in materia di esclusione degli offerenti di un appalto pubblico previste agli articoli 93 e 94 del regolamento n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, rivestono una determinata importanza per l'osservanza del diritto degli appalti pubblici dell'Unione, la loro violazione non soddisfa tuttavia le condizioni poste per essere caratterizzate come violazione di forme sostanziali. Conseguentemente, un motivo vertente su una violazione di tali articoli non costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere esaminato d'ufficio dal giudice dell'Unione.

(v. punto 35)

3. Nell'ambito del ricorso di un offerente escluso avverso la decisione di rigettare la sua offerta nel quale fa valere errori manifesti di valutazione commessi dall'amministrazione aggiudicatrice, il controllo del giudice dell'Unione non implica, in linea di principio, che esso sia tenuto a verificare

l'assenza di incidenza di un errore manifesto di valutazione concernente l'esame di un'offerta sulla classificazione della medesima e, pertanto, in definitiva, sulla decisione di aggiudicazione, mentre l'amministrazione aggiudicatrice non ha fornito alcuna precisazione quanto a tale assenza di incidenza.

A tale riguardo, nell'ambito dell'impugnazione introdotta dall'amministrazione aggiudicatrice avverso la decisione resa in primo grado dal giudice dell'Unione, spetta all'amministrazione aggiudicatrice indicare e dimostrare che la decisione di rigetto dell'offerta non avrebbe potuto essere più favorevole per l'offerente esclusa in assenza di detti errori.

(v. punti 46, 47)

4. V. il testo della decisione.

(v. punto 52)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 57-59)

6. Per quanto riguardo l'obbligo di motivazione delle decisioni di rifiuto delle offerte dei partecipanti alla gara nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, in via di principio non si esige che un peso specifico venga attribuito a ciascun commento negativo o positivo nella valutazione dell'offerta non prescelta. Ciò premesso, nel caso in cui i documenti dell'appalto contengano pesi quantitativi specifici collegati ai criteri o ai sottocriteri, il principio di trasparenza richiede che una valutazione quantitativa venga accordata a tali criteri o sottocriteri.

Tuttavia, ciò non vale qualora, da un lato, il comitato di valutazione abbia applicato una formula o attribuito frazioni di punti per sottocriterio o per sottopunto e la relazione di valutazione contenga giudizi negativi specifici a tal riguardo che hanno dato luogo a detrazioni specifiche di punti e, dall'altro, l'amministrazione aggiudicatrice non ha comunicato il numero di punti, accompagnati da una ripartizione per sottocriteri, ottenuti rispettivamente dagli offerenti esclusi e da quelli prescelti. Infatti, l'amministrazione aggiudicatrice non soddisfa integralmente i requisiti concernenti l'obbligo di motivare il risultato della valutazione delle offerte se non è possibile, per gli offerenti esclusi, comprendere il rispettivo peso dei menzionati sottocriteri nella valutazione, ossia nella determinazione del punteggio totale, e neppure stabilire una correlazione tra gli specifici commenti negativi e le detrazioni di punti, che hanno avuto un impatto sul punteggio totale.

(v. punti 63, 65-67)

7. V. il testo della decisione.

(v. punti 91, 92)